

## Art. 21. Autorizzazione

1. I soggetti, titolari del servizio, chiedono l'autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:

a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I;

c) progetto educativo;

d) planimetria dei locali;

e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto in base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge.

2. I Comuni trasmettono al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge.

3. Il soggetto titolare del servizio autorizzato presenta annualmente al Comune dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione o l'aggiornamento dei medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge.

4. Nel caso di servizi itineranti l'autorizzazione è rilasciata da uno dei comuni coinvolti nel progetto.

5. Nel caso di servizi gestiti in forma associata l'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui ha sede il servizio o da quello indicato dai comuni interessati.